Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 febbraio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 913.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia regionale.

Art. 2.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 914.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 86, 87 e 88, concernenti la facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 86. — TRIENNIO DI APPLICAZIONE.

A. — *Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile*

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

architettura tecnica;
architettura e composizione architettonica;
elettrotecnica;
estimo civile (semestrale);
fisica tecnica (civili);
geologia applicata all'ingegneria (semestrale);
geotecnica;
idraulica;
legislazione dei lavori (semestrale);
matematica applicata (semestrale);
meccanica applicata alle macchine e macchine;
scienza delle costruzioni;

tecnica delle costruzioni;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
topografia (semestrale).

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.

B. — *Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica*

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

campi elettromagnetici e circuiti;
complementi di matematica;
controlli automatici;
economia industriale;
elettrotecnica I;
elettrotecnica II;
elettronica applicata;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti elettrici;
macchine;
macchine elettriche;
materiali;
meccanica applicata alle macchine;
misure elettriche;
scienza delle costruzioni.

I restanti corsi, fino al raggiungimento di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.

C. — *Corso di laurea in ingegneria chimica*

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

chimica applicata;
chimica fisica;
chimica industriale;
elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
elettrotecnica;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti chimici;
impianti chimici II;
macchine;
materiali metallici;
meccanica applicata alle macchine;
principi di ingegneria chimica;
scienza delle costruzioni.

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.

D. — *Corso di laurea in ingegneria meccanica*

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

complementi di macchine;
complementi di matematica;
costruzioni di macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti meccanici;
macchine;
materiali metallici;
meccanica applicata alle macchine;
misure metalliche, termiche e collaudi;
progetti di macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnologia meccanica.

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.

Art. 87. — Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea:

analisi dei sistemi residenziali;
applicazioni elettriche;
assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
caratteri distributivi degli edifici;
chimica fisica applicata;
complementi di controlli automatici;
complementi di geologia applicata;
trasmissione dell'energia elettrica;
complementi di macchine elettriche;
complementi di misure elettriche;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
architettura e composizione architettonica II;
comunicazioni elettriche;
dinamica e controllo dei processi chimici;
costruzione di impianti chimici;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni metalliche;
dinamica delle strutture;
economia applicata;
elettrochimica;
geofisica applicata (semestrale);
igiene applicata (semestrale);
impianti tecnici dell'edilizia;
legislazione dell'ambiente;
linguaggio e programmazione (semestrale);
organizzazione delle aziende;
organizzazione del cantiere (semestrale);
pedologia applicata all'ingegneria;
pendii e strutture in terra (semestrale);
pianificazione territoriale;
programmazione e calcolatori elettronici;
reattori chimici;
sintesi delle reti elettriche;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria;
storia dell'architettura;
storia delle trasformazioni territoriali;
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle strutture prefabbricate;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica urbanistica;
tecnologie speciali chimiche;
teoria dei sistemi;

teoria dell'informazione e della trasmissione;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
termotecnica industriale;
tecnica urbanistica II.

Art. 88. — La facoltà di ingegneria comprende i seguenti istituti, cui afferiscono le discipline elencate:

Istituto di architettura e urbanistica:

1) analisi dei sistemi residenziali;
2) architettura tecnica;
3) architettura e composizione architettonica;
4) caratteri distributivi degli edifici;
5) architettura e composizione architettonica II;
6) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
7) disegno I (due cattedre);
8) disegno II;
9) estimo civile (semestrale);
10) legislazione dei lavori (semestrale);
11) pianificazione territoriale;
12) storia dell'architettura;
13) storia delle trasformazioni territoriali;
14) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
15) tecnica ed economia dei trasporti;
16) tecnica urbanistica;
17) tecnica urbanistica II;
18) topografia (semestrale).

Istituto di chimica applicata e industriale:

1) chimica (due cattedre);
2) chimica applicata;
3) chimica fisica;
4) chimica fisica applicata;
5) chimica industriale;
6) chimica organica;
7) dinamica e controllo dei processi chimici;
8) costruzione di impianti chimici;
9) elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
10) elettrochimica;
11) impianti chimici;
12) impianti chimici II;
13) legislazione dell'ambiente;
14) materiali;
15) materiali metallici;
16) organizzazione delle aziende;
17) principi di ingegneria chimica;
18) reattori chimici;
19) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
20) tecnologie speciali chimiche;
21) teoria e sviluppo degli impianti chimici.

Istituto di elettrotecnica:

1) applicazioni elettriche;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) complementi di controlli automatici;
4) trasmissione dell'energia elettrica;
5) complementi di macchine elettriche;
6) complementi di misure elettriche;
7) comunicazioni elettriche;
8) controlli automatici;
9) costruzioni elettromeccaniche;
10) economia industriale;
11) elettronica applicata;
12) elettrotecnica;
13) elettrotecnica I;
14) elettrotecnica II;
15) impianti elettrici;
16) linguaggio e programmazione (semestrale);
17) macchine elettriche;
18) misure elettriche;
19) programmazione e calcolatori elettronici;
20) sintesi delle reti elettriche;
21) tecnica delle alte tensioni;
22) teoria dei sistemi;
23) teoria della informazione e della trasmissione.

Istituto di fisica tecnica:

1) fisica I (due cattedre);
2) fisica II;
3) fisica tecnica (civili);
4) fisica tecnica (industriali);
5) igiene applicata (semestrale);
6) impianti tecnici dell'edilizia;
7) termotecnica industriale.

Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche:

1) assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
2) complementi di geologia applicata;
3) costruzioni idrauliche;
4) geofisica applicata (semestrale);
5) geologia applicata (semestrale);
6) geotecnica;
7) idraulica;
8) pedologia applicata all'ingegneria;
9) pendii e strutture in terra;
10) sistemazione agraria e forestale del terreno.

Istituto di matematica applicata:

1) analisi matematica I (due cattedre);
2) analisi matematica II;
3) complementi di matematica;
4) economia applicata;
5) geometria I (due cattedre);
6) geometria II;
7) matematica applicata (semestrale);
8) statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria.

Istituto di meccanica e macchine:

1) complementi di macchine;
2) costruzione di macchine;
3) disegno;
4) impianti meccanici;
5) macchine
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica applicata alle macchine e macchine;
8) meccanica razionale;
9) misure meccaniche, termiche e collaudi;
10) progetti di macchine;
11) tecnologia meccanica.

Istituto di scienza delle costruzioni:

1) complementi di scienza delle costruzioni;
2) complementi di tecnica delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni metalliche;
5) dinamica delle strutture;
6) organizzazione del cantiere (semestrale);
7) scienza delle costruzioni (due cattedre);

8) tecnica delle costruzioni;
9) tecnica dei ripristini e dei consolidamenti;
10) tecnica delle fondazioni;
11) tecnica delle strutture prefabbricate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **915.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ottavo comma dell'art. 116 è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 41

LEGGE 9 febbraio 1982, n. **37.**

Provvedimenti a favore dei circhi equestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali *tournées* all'estero.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 dicembre 1981.

Istituzione a Cairns (Australia) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria a Cairns (Australia);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria a Cairns (Australia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito a Cairns (Australia) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Atherton, Cairns City, Cardwell, Cook, Douglas, Eacham, Herberton, Johnston, Mulgrave, Woothakata (Maeeba).

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Esteri, foglio n.* 281

(695)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 27,5 miliardi, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, per l'anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPAA del 27 novembre 1981, con la quale si ripartiscono alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le disponibilità di lire 8,5 miliardi (a titolo di annualità 1981 dei limiti di impegno — ex art. 15, lettera *c*) della legge n. 352/76 — dal 1976 al 1980) e di lire 19 miliardi, per le finalità ex art. 4 della sopracitata legge n. 352/76;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 19 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata per le finalità indicate in preambolo, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In migliaia di lire
Trento	305.900
Bolzano	270.750
Piemonte	1.284.571
Valle d'Aosta	316.051
Lombardia	943.236
Veneto	767.653
Friuli-Venezia Giulia	409.461
Liguria	362.405
Emilia-Romagna	1.019.790
Umbria	438.959
Marche	493.281
Toscana	853.408
Lazio	784.335
Abruzzo	1.059.060
Molise	492.480
Campania	1.081.860
Puglia	780.900
Basilicata	1.092.120
Calabria	1.197.000
Sicilia	1.352.040
Sardegna	3.694.740
Totale	19.000.000

Art. 2.

La disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno, dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In migliaia di lire
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche	209.841
Toscana	408.103
Lazio	345.450
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totale	8.500.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 27,5 miliardi graverà, per l'esercizio 1981, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 63

(523)

DECRETO 24 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata della somma di L. 35.934.000.000, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1981, con la quale si assegna alle regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata la somma complessiva di L. 35.934.000.000, quale quota parte dell'accantonamento complessivo di L. 76.240.000.000 disposto con la precedente delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, per la costruzione di posti letto ospedalieri;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di L. 35.934.000.000, per l'esercizio 1981, è impegnata, a favore delle regioni interessate, per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni	In lire
Valle d'Aosta	9.309.000.000
Molise	11.311.000.000
Basilicata	15.314.000.000
Totale	35.934.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1981, sul capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 72

(517)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1982.

Determinazione delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75, contenente, fra l'altro, le norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 177;

Visto, in particolare, l'art. 16 della suddetta legge n. 75 che stabilisce che l'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Ritenuto che le tabelle approvate con il precitato decreto ministeriale vanno opportunamente integrate al fine di prevedere tutte le ipotesi di trasferimento degli assegni vitalizi diretti ed indiretti;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe previste dal primo comma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1980, n. 75, per il calcolo delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle da 1 a 9 allegate al presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire al Fondo sociale gestito dall'INPS è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe indicate nell'articolo precedente.

Ai fini predetti, l'importo dell assegno vitalizio è considerato al netto delle ritenute operate a norma di legge per l'assistenza sanitaria.

L'ammontare della riserva matematica da trasferire al Fondo sociale per ciascun assegno vitalizio è determinato dal prodotto tra l'importo annuo dell'assegno, calcolato secondo le modalità di cui al precedente comma, ed il coefficiente attuariale individuato in relazione allo *status* del titolare medesimo.

Dall'ammontare delle riserve matematiche, come sopra determinate, verrà detratto dagli enti previdenziali di cui all'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'importo complessivo degli assegni vitalizi corrisposti successivamente al 31 dicembre 1975.

Gli eventuali oneri per l'assistenza sanitaria, sostenuti, in applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, dalle gestioni previdenziali erogatrici degli assegni vitalizi nel periodo dal 1° gennaio 1976 alla data del trasferimento delle relative partite all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono posti a carico del fondo sociale.

Art. 3.

Entro centottanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il fondo di previdenza dei dipendenti statali, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'Istituto post-telegrafonici verseranno allo Istituto nazionale della previdenza sociale l'ammontare delle riserve matematiche calcolate secondo le modalità previste nel precedente art. 2 e relative agli assegni vitalizi già corrisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto delle rate erogate dagli enti stessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1975.

Le somme così determinate saranno versate in una unica soluzione. In mancanza del versamento in unica soluzione potranno essere versate in sei semestralità costanti posticipate calcolate al tasso del 5,50% annuo.

Le riserve matematiche di assegni vitalizi eventualmente trasferiti all'I.N.P.S. in data successiva al termine di cui al primo comma saranno versate in unica soluzione all'atto del trasferimento.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

TABELLA 1

Sezione 2-IM, IF

PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCANO UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
20	14,6955	15,5068	49	15,0867	15,7537
21	14,8225	15,5303	50	14,9115	15,5324
22	14,9410	15,5942	51	14,7167	15,2807
23	15,1293	15,7348	52	14,5133	15,0110
24	15,3553	15,9145	53	14,3227	14,7526
25	15,6023	16,1205	54	14,1422	14,4904
26	15,8402	16,3272	55	13,9204	14,1988
27	16,0757	16,5428	56	13,6964	13,8913
28	16,2945	16,7484	57	13,4727	13,5830
29	16,5059	16,9566	58	13,2381	13,2607
30	16,6825	17,1340	59	12,9919	12,9258
31	16,8321	17,2947	60	12,7439	12,5906
32	16,9644	17,4543	61	12,4848	12,2438
33	17,0552	17,5800	62	12,2032	11,8730
34	17,1083	17,6735	63	11,9196	11,5025
35	17,1431	17,7508	64	11,6240	11,1218
36	17,1249	17,7675	65	11,3070	10,7201
37	17,0541	17,7254	66	10,9971	10,3305
38	16,9953	17,6997	67	10,6682	9,9203
39	16,8760	17,6039	68	10,3304	9,5027
40	16,7578	17,5124	69	9,9838	9,0872
41	16,5819	17,3501	70	9,6279	8,6769
42	16,3990	17,1778	71	9,2622	8,2739
43	16,2111	16,9962	72	8,8946	7,8836
44	16,0193	16,8046	73	8,5098	7,4936
45	15,8485	16,6332	74	8,1241	7,1220
46	15,6637	16,4358	75	7,7360	6,7515
47	15,4663	16,2117	76	7,3635	6,3960
48	15,2779	15,9893	77	7,0034	6,0368

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
78	6,6518	5,7313	84	4,8438	4,0613
79	6,3185	5,4228	85	4,5876	3,8323
80	6,0002	5,1267	86	4,3443	3,6175
81	5,6893	4,8351	87	4,1143	3,4168
82	5,3949	4,5626	88	3,8977	3,2296
83	5,1129	4,3046	89	3,6942	3,0556

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 2

Sezione 3-VM, VF

PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
50	—	16,7118	78	6,6518	5,7313
51	—	16,3382	79	6,3185	5,4228
52	—	15,9594	80	6,0002	5,1267
53	—	15,6060	81	5,6893	4,8351
54	—	15,2625	82	5,3949	4,5626
55	15,4336	14,9554	83	5,1129	4,3046
56	15,0841	14,5303	84	4,8438	4,0613
57	14,7426	14,1244	85	4,5876	3,8323
58	14,3977	13,7153	86	4,3443	3,6175
59	14,0471	13,2975	87	4,1143	3,4168
60	13,6921	12,8786	88	3,8977	3,2296
61	13,2952	12,4670	89	3,6942	3,0556
62	12,8932	12,0383	90	3,5033	2,8942
63	12,4858	11,6084	91	3,3253	2,7446
64	12,0600	11,1592	92	3,1596	2,6066
65	11,6646	10,7440	93	3,0054	2,4791
66	11,2778	10,3373	94	2,8625	2,3613
67	10,8815	9,9204	95	2,7303	2,2530
68	10,4855	9,5027	96	2,6077	2,1528
69	10,0900	9,0872	97	2,4936	2,0601
70	9,6937	8,6769	98	2,3871	1,9739
71	9,2963	8,2739	99	2,2860	1,8925
72	8,9067	7,8836	100	2,1868	1,8139
73	8,5098	7,4936	101	2,0210	1,7344
74	8,1241	7,1220	102	1,9676	1,6172
75	7,7360	6,7515	103	1,8181	1,5389
76	7,3635	6,3960	104	1,5983	1,3813
77	7,0034	6,0568			

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 3

Sezione 4-W

PER VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
15	15,4592	45	16,0889	75	6,4125
16	15,1409	46	15,9054	76	6,0817
17	17,8596	47	15,7099	77	5,7606
18	14,6147	48	15,5009	78	5,4511
19	14,4197	49	15,2789	79	5,1561
20	14,3259	50	15,0425	80	4,8756
21	14,3379	51	14,7920	81	4,6049
22	14,4519	52	14,5280	82	4,3442
23	14,6617	53	14,2506	83	4,0954
24	14,9075	54	13,9614	84	3,8630
25	15,1620	55	13,6625	85	3,6490
26	15,4314	56	13,3522	86	3,4481
27	15,7098	57	13,0297	87	3,2598
28	15,9768	58	12,6982	88	3,0842
29	16,2260	59	12,3565	89	2,9204
30	16,4479	60	12,0049	90	2,7684
31	16,6421	61	11,6430	91	2,6272
32	16,8026	62	11,2743	92	2,4966
33	16,9211	63	10,8990	93	2,3756
34	16,9958	64	10,5177	94	2,2641
35	17,0285	65	10,1332	95	2,1609
36	17,0319	66	9,7459	96	2,0656
37	17,0084	67	9,3597	97	1,9773
38	16,9604	68	8,9745	98	1,8950
39	16,8858	69	8,5919	99	1,8199
40	16,7917	70	8,2114	100	1,7436
41	16,6811	71	7,8364	101	1,6692
42	16,5549	72	7,4652	102	1,5885
43	16,4160	73	7,1034	103	1,4895
44	16,2607	74	6,7528	104	1,3454

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 4

Sezione 5-MI

PER VEDOVI SOLI INABILI, PER ORFANI, ORFANE O COLLATERALI (FRATELLO O SORELLA) SOLI MAGGIORENNI INABILI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	12,3088	28	12,1540	38	12,0222
19	12,2410	29	12,1823	39	11,9660
20	12,1678	30	12,2046	40	11,9055
21	12,0883	31	12,2173	41	11,8423
22	12,0286	32	12,2183	42	11,7787
23	12,0140	33	12,2069	43	11,7160
24	12,0308	34	12,1848	44	11,6558
25	12,0598	35	12,1552	45	11,5995
26	12,0909	36	12,1182	46	11,5474
27	12,1226	37	12,0729	47	11,5002

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
48	11,4572	67	8,7565	86	3,2598
49	11,4154	68	8,4770	87	3,0673
50	11,3692	69	8,1861	88	2,8873
51	11,3161	70	7,8838	89	2,7195
52	11,2547	71	7,5692	90	2,5634
53	11,1833	72	7,2429	91	2,4190
54	11,1099	73	6,9045	92	2,2855
55	11,0057	74	6,5560	93	2,1626
56	10,8975	75	6,2131	94	2,0496
57	10,7768	76	5,8807	95	1,9461
58	10,6428	77	5,5614	96	1,8512
59	10,4944	78	5,2558	97	1,7642
60	10,3306	79	4,9620	98	1,6846
61	10,1523	80	4,6823	99	1,6115
62	9,9581	81	4,4138	100	1,5434
63	9,7479	82	4,1576	101	1,4783
64	9,5220	83	3,9140	102	1,4120
65	9,2806	84	3,6833	103	1,3357
66	9,0245	85	3,4652	104	1,2275

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 5

Sezione 6-KM, KF

PER ORFANI SOLI MINORENNI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA, TEMPORANEA FINO AL 21° ANNO OVVERO LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine
0	13,2497	13,3847
1	13,7255	13,7431
2	13,4079	13,4293
3	12,9815	13,0005
4	12,5157	12,5326
5	12,0208	12,0370
6	11,4994	11,5145
7	10,9518	10,9658
8	10,3773	10,3907
9	9,7757	9,7878
10	9,1459	9,1569
11	8,4874	8,4969
12	7,7985	7,8068
13	7,0782	7,0853
14	6,3251	6,3314
15	5,5378	5,5431
16	4,7150	4,7192
17	3,8549	3,8578
18	2,9554	2,9573
19	2,0146	2,0154
20	1,0303	1,0304

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 6

Sezione 7-GM, GF

PER GENITORI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
60	11,3737	12,1581	82	4,0298	4,3909
61	11,0301	11,7824	83	3,7944	4,1497
62	10,6814	11,4016	84	3,5721	3,9227
63	10,3287	11,0147	85	3,3630	3,7095
64	9,9699	10,6244	86	3,1669	3,5100
65	9,6068	10,2339	87	2,9834	3,3239
66	9,2409	9,8435	88	2,8127	3,1503
67	8,8748	9,4505	89	2,6543	2,9891
68	8,5067	9,0565	90	2,5069	2,8399
69	8,1387	8,6663	91	2,3713	2,7019
70	7,7709	8,2810	92	2,2464	2,5746
71	7,4072	7,8986	93	2,1315	2,4563
72	7,0491	7,5198	94	2,0256	2,3477
73	6,7003	7,1526	95	1,9305	2,2467
74	6,3594	6,7991	96	1,8394	2,1553
75	6,0288	6,4565	97	1,7565	2,0700
76	5,7091	6,1200	98	1,6770	1,9901
77	5,4004	5,7930	99	1,6023	1,9115
78	5,1005	5,4803	100	1,5224	1,8427
79	4,8151	5,1909	101	1,4348	1,7772
80	4,5402	4,9158	102	1,3014	1,7106
81	4,2782	4,6463	103	1,0756	1,6469

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 7

Sezione 8-WK

PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVA ED ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17	15,0894	27	14,8264	37	13,0331
18	14,9768	28	14,7118	38	12,8002
19	14,8801	29	14,6300	39	12,5816
20	14,8263	30	14,4849	40	12,3597
21	14,8031	31	14,3165	41	12,1375
22	14,8166	32	14,1494	42	11,9464
23	14,8473	33	13,9447	43	11,7487
24	14,8827	34	13,7129	44	11,5598
25	14,8916	35	13,4772	45	11,3770
26	14,8740	36	13,2524	46	11,2283

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
47	11,0952	58	9,4742	69	6,5355
48	10,9836	59	9,2454	70	6,2542
49	10,8834	60	9,0080	71	5,9622
50	10,7632	61	8,7655	72	5,6810
51	10,6558	62	8,5133	73	5,3996
52	10,5035	63	8,2406	74	5,1421
53	10,3470	64	7,9627	75	4,8900
54	10,1966	65	7,6811	76	4,6100
55	10,0302	66	7,3999	77	4,3400
56	9,8481	67	7,1174	78	4,0900
57	9,6727	68	6,8317	79	3,8600

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 8

Sezione 9-MIK

PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI VEDOVO INABILE ED ORFANI, O DI PIÙ ORFANI O COLLATERALI DEI QUALI UNO INABILE, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	14,5364	39	11,2689	60	7,8666
19	14,5113	40	10,9292	61	7,7418
20	14,4800	41	10,6049	62	7,6067
21	14,4441	42	10,3014	63	7,4585
22	14,4014	43	10,0227	64	7,3002
23	14,3488	44	9,7713	65	7,1320
24	14,2875	45	9,5400	66	6,9496
25	14,2174	46	9,3288	67	6,7508
26	14,1334	47	9,1412	68	6,5400
27	14,0317	48	8,9749	69	6,3207
28	13,9154	49	8,8288	70	6,0927
29	13,7836	50	8,7063	71	5,8556
30	13,6330	51	8,6070	72	5,6092
31	13,4613	52	8,5298	73	5,3549
32	13,2666	53	8,4684	74	5,0977
33	13,0523	54	8,4106	75	4,8391
34	12,8160	55	8,3489	76	4,5817
35	12,5547	56	8,2768	77	4,3305
36	12,2676	57	8,1916	78	4,0888
37	11,9519	58	8,0936	79	3,8594
38	11,6139	59	7,9844		

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

TABELLA 9

Sezione 10-KK

GRUPPO DI DUE ORFANI DI ETÀ INFERIORE AI 21 ANNI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	14,0039																				
1	14,0934	13,9159																			
2	14,0209	13,8560	13,5156																		
3	13,9237	13,7760	13,4382	13,0623																	
4	13,8183	13,6892	13,3542	12,9791	12,5818																
5	13,7067	13,5977	13,2655	12,8911	12,4942	12,0771															
6	13,5894	13,5016	13,1728	12,7992	12,4023	11,9852	11,5482														
7	13,4665	13,4008	13,0754	12,7026	12,3062	11,8892	11,4521	10,9943													
8	13,3378	13,2956	12,9738	12,6019	12,2059	11,7891	11,3519	10,8941	10,4152												
9	13,2032	13,1856	12,8674	12,4966	12,1009	11,6844	11,2473	10,7893	10,3102	9,8089											
10	13,0627	13,0707	12,7568	12,3869	11,9917	11,5754	11,1384	10,6804	10,3761	9,6996	9,1754										
11	12,9163	12,9510	12,6413	12,2726	11,8779	11,4620	11,0250	10,5670	10,0876	9,5860	9,0615	8,5134									
12	12,7631	12,8261	12,5205	12,1532	11,7592	11,3435	10,9067	10,4488	9,9692	9,4673	8,9429	8,3944	7,8209								
13	12,6034	12,6958	12,3949	12,0288	11,6354	11,2200	10,7835	10,3255	9,8461	9,3440	8,8193	8,2705	7,6970	7,0975							
14	12,4367	12,5599	12,2638	11,8991	11,5064	11,0914	10,6551	10,1973	9,7178	9,2156	8,6906	8,1417	7,5679	6,9681	6,3413						
15	12,2630	12,4184	12,1272	11,7639	11,3717	10,9571	10,5210	10,0634	9,5839	9,0818	8,5568	8,0076	7,4335	6,8336	6,2066	5,5510					
16	12,0820	12,2708	11,9847	11,6228	11,2313	10,8173	10,3814	9,9239	9,4445	8,9425	8,4173	7,8680	7,2938	6,6935	6,0662	5,4104	4,7250				
17	11,8936	12,1173	11,8364	11,4762	11,0854	10,6717	10,2359	9,7787	9,2993	8,7974	8,2721	7,7228	7,1484	6,5480	5,9204	5,2645	4,5787	3,8619			
18	11,6973	11,9576	11,6821	11,3230	10,9329	10,5196	10,0842	9,6271	9,1479	8,6459	8,1207	7,5713	6,9969	6,3963	5,7685	5,1122	4,4265	3,7097	2,9597		
19	11,4938	11,7913	11,5213	11,1636	10,7741	10,3611	9,9259	9,4689	8,9899	8,4879	7,9627	7,4132	6,8387	6,2381	5,6104	4,9539	4,2679	3,5509	2,8011	2,0163	
20	11,2856	11,6196	11,3544	10,9977	10,6085	10,1958	9,7610	9,3041	8,8250	8,3231	7,7980	7,2485	6,6740	6,0732	5,4453	4,7888	4,1029	3,3857	2,6357	1,8512	1,0306

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dell'indennità di carica spettante agli amministratori della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1981, registro n. 13 Lavoro, foglio n. 137, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro e vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 marzo 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai componenti della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1980, è stata determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo di L. 80.000 per l'attività svolta nella commissione centrale;

importo lordo della medaglia di presenza di L. 30.000 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(649)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Sant'Omobono Imagna, Carmignano di Brenta, Carlino e Dormelletto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1410, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno del fiume Imagna segnati nel catasto dei comuni di S. Omobono-censuario Selino e di Rota Imagna-censuario Rota Fuori, mappale 744½ (mq. 1390) per la parte ricadente in comune di S. Omobono e mappale 744¹/₃ (mq. 200) per la parte ricadente nel comune di Rota Ruori; comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 275½ (mq. 2113); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 1809½ (mq. 315); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 750½ (mq. 500); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 1829¹/₅ (mq. 540); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 1829¹/₃ (mq. 507,50); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 1829½ (mq. 240); comune di S. Omobono-censuario Selino e di Rota Fuori, mappale 1768½ (mq. 1977) per la parte ricadente nel comune di S. Omobono e mappale 1778¹/₃ (mq. 200) per la parte ricadente in comune di Rota Fuori; comune di S. Omobono-censuario Selino, mappali 162²/₃ e 162¹/₄ (complessivi mq. 370); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 1829³/₄ (mq. 327); comune di S. Omobono-censuario Selino, mappale 768½ (mq. 524); ai fogli numeri 1 e 4 della superficie complessiva di mq. 9.203,50 ed indicati nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1978, in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1548, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex scolo abbandonato in comune di Carmignano di Brenta (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 133 (ex 19½ di mq. 70) e 114 (ex 22½ di mq. 200) della superficie complessiva di mq. 270 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 aprile 1976, in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento 14 luglio 1976, n. 2051, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1549, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in golena destra del fiume Brenta, in comune di Carmignano di Brenta (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 115 (ex 99½ mq. 760) e 116 (ex 34½ mq. 90) della superficie complessiva di mq. 850 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 aprile 1976 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento 14 luglio 1976, n. 2051, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1848, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale di scarico dell'idrovora Villafredda, in comune di Carlino (Udine) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 21, mappale 74½ della superficie di mq. 170, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 febbraio 1981, in scala 1:2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1849, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale di scarico dell'idrovora Villafredda, in comune di Carlino (Udine) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 21, mappale 201½ della superficie di mq. 95, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 febbraio 1981, in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1981, n. 1851, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago Maggiore, in comune di Dormelletto (Novara), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 249, della superficie di mq. 528 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in scala 1:1.500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Villa Literno e Castelvolturno

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 81451, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 43.889 sito nei comuni di Villa Literno (Caserta) e Castelvolturno (Caserta) non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(766)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di micce detonanti

Le micce detonanti denominate «Seicord 80» e «Seicord 100» fabbricate dalla S.E.I., sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella 2ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(742)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 gennaio 1982, il CIPE ha ripartito la quota complessiva di parte corrente, determinata a titolo provvisorio per il primo trimestre 1982 in L. 5.316.914.000.000, pari ad un quarto della disponibilità di lire 21.267,656.000.000, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella misura indicata nell'allegata tabella.

E' assegnato alla C.R.I., in acconto per il primo trimestre 1982, l'importo di L. 8.086.000.000 pari ad un quarto dello stanziamento previsto a titolo provvisorio in 32.344 milioni di lire.

RIPARTIZIONE F.S.N. - PARTE CORRENTE - 1° TRIMESTRE 1982

REGIONI	Piano sanitario nazionale 1981	Stanziamento provvisorio	Quota trimestrale
Piemonte	1.569.800.000.000	1.556.782.000.000	389.195.500.000
Valle d'Aosta	41.200.000.000	40.858.000.000	10.214.500.000
Lombardia	3.192.800.000.000	3.166.323.000.000	791.580.750.000
Provincia autonoma di Bolzano	172.000.000.000	170.574.000.000	42.643.500.000
Provincia autonoma di Trento	218.900.000.000	217.085.000.000	54.271.250.000
Veneto	1.798.600.000.000	1.783.684.000.000	445.921.000.000
Friuli-Venezia Giulia	578.500.000.000	573.703.000.000	143.425.750.000
Liguria	769.400.000.000	763.019.000.000	190.754.750.000
Emilia-Romagna	1.658.700.000.000	1.644.945.000.000	411.236.250.000
Toscana	1.500.200.000.000	1.487.759.000.000	371.939.750.000
Umbria	310.200.000.000	307.627.000.000	76.906.750.000
Marche	550.300.000.000	545.736.000.000	136.434.000.000
Lazio	2.065.200.000.000	2.048.074.000.000	512.018.500.000
Abruzzo	478.200.000.000	474.234.000.000	118.558.500.000
Molise	103.400.000.000	102.542.000.000	25.635.500.000
Campania	1.952.700.000.000	1.936.507.000.000	484.126.750.000
Puglia	1.396.100.000.000	1.384.522.000.000	346.130.500.000
Basilicata	201.300.000.000	199.631.000.000	49.907.750.000
Calabria	690.600.000.000	684.873.000.000	171.218.250.000
Sicilia	1.591 300.000.000	1.578.104.000.000	394.526.000.000
Sardegna	606.100.000.000	601.074.000.000	150.268.500.000
TOTALE	21.445.500.000.000	21.267.656.000.000	5.316.914.000.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 gennaio 1982, il CIPE ha assegnato l'importo di L. 40.306.000.000, accantonato in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, quota in conto capitale 1981, alle regioni Campania e Calabria nelle seguenti misure:

Campania	L. 25.290.000.000
Calabria	» 15.016.000.000
Totale	L. 40.306.000.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 gennaio 1982, il CIPE ha ripartito la disponibilità di lire 10 miliardi, da assegnare alle regioni interessate per il finanziamento delle spese in conto capitale per l'anno 1981 degli istituti zooprofilattici sperimentali, nelle seguenti misure:

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Somme da attribuire
Torino	Piemonte	850.000.000
Brescia	Lombardia	950.000.000
Padova	Veneto	2.200.000.000
Perugia	Umbria	800.000.000
Roma	Lazio	700.000.000
Teramo	Abruzzo	800.000.000
Portici	Campania	1.585.000.000
Foggia	Puglia	725.000.000
Palermo	Sicilia	1.000.000.000
Sassari	Sardegna	390.000.000
	Totale	10.000.000.000

(652)

Deliberazione 23 dicembre 1981. Legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile;

Visto l'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le ripartizioni effettuate dal CIPE, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo;

Considerato che sugli stanziamenti recati dalla legge numero 285/77, ammontanti a lire 1.060 miliardi per il triennio 1977-80, risulta disponibile l'importo di L. 25.229.290.797, che rappresenta la parte residua non utilizzata dell'accantonamento del 25% (ammontante a complessive L. 83.635.750.000) suddiviso in misura percentuale tra le regioni e riservato dal CIPE medesimo, con delibera del 14 maggio 1979, ad iniziative da attuare nei territori regionali da parte di enti diversi dalle regioni stesse;

Considerato che risultano altresì disponibili L. 6.529.029.330, già destinate dal CIPE alle regioni con delibera del 29 dicembre 1980, facenti parte del secondo contributo già erogato dal Fondo sociale europeo;

Atteso che le predette disponibilità complessive, pari a L. 31.758.320.127 risultano insufficienti a coprire i fabbisogni delle regioni, delle quali peraltro soltanto alcune hanno inviato le rendicontazioni finali, così come richiesto dal CIPE con delibera del 29 aprile 1981;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una redistribuzione delle disponibilità predette, quale acconto sui futuri stanziamenti a carico della legge n. 21/81, attribuendo le disponibilità stesse alle sole regioni meridionali;

Considerate inoltre le particolari condizioni socio-economiche delle regioni Campania e Basilicata;

Ritenuto di operare la predetta redistribuzione, per una quota pari a due terzi della somma citata sulla base del numero dei giovani assunti da ciascuna regione meridionale e per il restante terzo, attribuito alle sole regioni Campania e Basilicata, quale contributo aggiuntivo, sulla base dello stesso criterio;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il Ministero del tesoro provvederà, a valere sulle disponibilità di L. 31.758.320.127, a corrispondere alle regioni meridionali l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato, sulla base del seguente prospetto:

(2/3 = L. 21.172.213.417)

Regioni	Numero giovani	Quota spettante
Lazio	1.139	635.166.403
Molise	772	423.444.268
Abruzzo	1.343	741.027.470
Campania	14.832	8.193.646.593
Basilicata	1.798	984.507.924
Puglia	4.333	2.392.460.116
Calabria	6.108	3.387.554.146
Sicilia	6.122	3.387.554.146
Sardegna	1.798	984.507.924
Marche	75	42.344.427
	38.320	21.172.213.417

(1/3 = L. 10.586.106.710)

Regioni	Numero giovani	Quota spettante
Campania	14.832	9.441.748.575
Basilicata	1.798	1.144.358.135
	16.630	10.586.106.710

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(736)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, ai fini dell'ammortamento, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989, emessi in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 652 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 5 marzo 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(772)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 mod. 241. — Data: 29 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: Silvana Vona, nata a Crotone il 7 agosto 1959. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 5 dicembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pavia. — Intestazione: Gnocchi Giovanni, nato a Santo Stefano Balbo il 2 febbraio 1903. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 9. — Ammontare capitale: L. 250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,800	1261,800	1261,65	1261,800	1261,75	1261,65	1261,700	1261,800	1261,800	1261,80
Dollaro canadase	1041,850	1041,850	1041 —	1041,850	1041,69	1041,80	1041,420	1041,850	1041,850	1041,85
Marco germanico	534,630	534,630	535 —	534,630	534,73	534,60	534,650	534,630	534,630	534,65
Fiorino olandese	487,280	487,280	487,75	487,280	487,35	487,30	487,300	487,280	487,280	487,30
Franco belga	31,360	31,360	31,37	31,360	31,37	31,35	31,364	31,360	31,360	31,35
Franco francese	210,480	210,480	210,70	210,480	210,64	210,50	210,500	210,480	210,480	210,50
Lira sterlina	2336,100	2336,100	2338 —	2336,100	2337,89	2336,10	2335,750	2336,100	2336,100	2336,10
Lira irlandese	1880,800	1880,800	1882 —	1880,800	1882,38	—	1881 —	1880,800	1880,800	—
Corona danese	163,200	163,200	163,15	163,200	163,26	163,15	163,200	163,200	163,200	163,20
Corona norvegese	211,800	211,800	211,75	211,800	211,72	211,75	211,810	211,800	211,800	211,80
Corona svedese	219,500	219,500	219,40	219,500	219,50	219,50	219,470	219,500	219,500	219,50
Franco svizzero	665,500	665,500	666,60	665,500	666,50	665,45	665,400	665,500	665,500	665,50
Scellino austriaco	76,128	76,128	76,20	76,128	76,22	76,10	76,100	76,128	76,128	76,10
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,30	18,350	18,29	18,30	18,300	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,641	12,641	12,63	12,641	12,64	12,65	12,645	12,641	12,641	12,65
Yen giapponese	5,351	5,351	5,35	5,351	5,355	5,35	5,358	5,351	5,351	5,35
E.C.U.	1308,710	1308,710	1308,71	1308,710	—	—	1308,710	1308,710	1308,710	—

Media dei titoli dell'11 febbraio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	36,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,475
» 5,50 % » » 1969-84	83,775
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	75,100
» 9 % » » 1976-91	69,450
» 10 % » » 1977-92	77,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,825
» » » » 1- 5-1979/82	99,550
» » » » 1- 5-1980/82	99,550
» » » » 1- 6-1980/82	99,500
» » » » 1- 7-1979/82	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,675
» » » » 1- 8-1980/82	99,700
» » » » 1-10-1979/82	99,325
» » » » 1-10-1980/82	99,325
» » » » 1-12-1980/82	99,225
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,225
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,925
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,150
» » » 15 % 1- 1-1983	96,825
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	88,150
» » » 12 % 1- 1-1984	87,275
» » » 12 % 1- 4-1984	85,250
» » » 12 % 1-10-1984	83,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1261,750
Dollaro canadese	1041,635
Marco germanico	534,640
Fiorino olandese	487,290
Franco belga	31,362
Franco francese	210,490
Lira sterlina	2335,925
Lira irlandese	1880,900
Corona danese	163,200
Corona norvegese	211,805
Corona svedese	219,485
Franco svizzero	665,450
Scellino austriaco	76,114
Escudo portoghese	18,325
Peseta spagnola	12,643
Yen giapponese	5,354
E.C.U.	1308,710

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 105° corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiale in servizio permanente effettivo dell'arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 105° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1983-84.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il 105° corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare ai concorsi per la ammissione al 103° o al 104° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità;

c) che non sono risultati vincitori dei concorsi per la ammissione al 103° o al 104° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detti concorsi per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

a) il grado, cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il reparto di appartenenza;

d) il corso di stato maggiore superato;

e) i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possano essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione del Ministero della difesa o della documentazione comprovante le infermità che hanno determinato la loro esclusione dalla partecipazione al concorso per l'ammissione al 103° o al 104° corso superiore di stato maggiore ed il loro rinvio ad un concorso successivo.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al 105° corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande corredate del libretto personale e dello stato di servizio, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale nonché all'ispettorato delle scuole - Scuola di guerra.

Le domande e le relative documentazioni allegate a corredo dovranno essere trasmesse per via gerarchica e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, a mezzo corriere, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali per i quali viene bandito il concorso preclude la possibilità di partecipare ai concorsi successivi.

Gli ufficiali che abbiano frequentato o superato il 105° corso di stato maggiore, qualora vengano a trovarsi nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, dovranno farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico legali competenti per territorio.

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione degli ufficiali di cui all'art. 1 al corso superiore di stato maggiore sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione di cui al precedente comma assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

a) fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

b) fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

c) fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

d) fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

e) fino ad un massimo di un punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli sopra descritta fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.

La graduatoria riportante il risultato finale di cui sopra è sottoposta all'approvazione del Ministro della difesa che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse della amministrazione. All'ufficiale escluso è data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato 1);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato 2).

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà l'8 settembre 1982 *presso la Scuola di guerra in Civitavecchia.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Lo stato maggiore dell'Esercito comunicherà agli interessati, con lettera raccomandata, l'esito della prova scritta e convocherà gli ufficiali ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Civitavecchia.

I candidati che conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi supereranno la prova orale.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il 105° corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non potranno partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovata infermità o per gravi motivi di carattere privato dovranno chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda dovrà essere inviata, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale, nonché all'Ispettorato delle scuole - Scuola di guerra. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, saranno formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.

Le graduatorie, approvate dal Ministro della difesa, saranno pubblicate nel Giornale ufficiale.

Saranno ammessi a frequentare il 105° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali compresi, nelle graduatorie, nel numero di posti messi a concorso.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito comunicherà allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale i nominativi degli ufficiali di cui al precedente comma.

Qualora alla data di inizio del 105° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 295

ALLEGATO 1
(art. 8, lettera *a*), del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 105° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. — *Modalità*

1) Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.
2) Tempo a disposizione: 8 ore.
3) Punteggio minimo: 18/30.
4) Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. — *Programma*

La materia indicata nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il Congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1) Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2) Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3) La prima guerra mondiale:

a) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4) Linee fondamentali del periodo 1918-1939; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5) La seconda guerra mondiale:

a) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

c) assetto risultante e nuove potenze.

6) L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;
b) mezzi;
c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7) Le organizzazioni internazionali:

a) organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi, organismi civili e militari;

b) organizzazione del Patto di Varsavia (cenni).

8) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

b) le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

c) la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e di Cecoslovacchia;

d) altri avvenimenti di attualità e rilevanza internazionale (Africa, Libano, Iran, Afghanistan);

e) il problema energetico nel mondo occidentale, con particolare riguardo all'Europa;

f) la crisi polacca: cause, probabili sviluppi, principali implicazioni per il Patto di Varsavia e per la NATO.

9) Argomenti di carattere storico-militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 8, lettera *b*), del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 105° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. - *Modalità*

1) La materia è ripartita in due gruppi di tesi, « gruppo culturale generale » e « gruppo impiego ».
2) Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3) La durata minima della prova è di 45'.
4) Punteggio minimo: 18/30.

II. - *Programma*

GRUPPO CULTURA GENERALE

Primo gruppo di tesi

Tesi n. 1.

1) Sociologia e psicologia militare: la sociologia ed i suoi rapporti con le altre scienze:
a) Sociologia: scienza della società.
b) Genesi e sviluppo della sociologia in una prospettiva storica.
c) Concetti e schemi di classificazione.
d) Il futuro della sociologia.
e) Metodologia sociologica.
f) Rapporti della sociologia con le altre scienze.

2) Geografia ed economia:

a) Geografia:

generalità: partizione della geografia e metodo geografico;

l'Italia:

la Repubblica italiana e la sua popolazione;
pianura padana;
scacchiere italo-francese;

Europa: la regione europea in generale;

Paesi extra europei: i Paesi dell'Asia.

b) Economia:

generalità:

il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione;

il sistema dell'economia di mercato:
nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2.

1) Sociologia e psicologia militare: I grandi temi della ricerca sociologica:

a) Popolazione e società.
b) La società industriale.
c) La stratificazione e la mobilità sociale.
d) La sociologia della famiglia.
e) La sociologia della conoscenza.
f) La sociologia militare.
g) La sociologia urbana e rurale.
h) Le grandi istituzioni politiche.
i) La sociologia della religione e dell'educazione.

2) Geografia ed economia:

a) Geografia:

generalità: la geografia militare;

l'Italia:

il sistema alpino;
scacchiere italo-svizzero;
Europa: la regione iberica, francese, britannica, la fennoscandia;
Paesi extra europei: il Medio Oriente; l'America Latina.

b) Economia:

generalità: i problemi fondamentali dell'economia;
l'attività economica e le sue regole;
il sistema dell'economia di mercato:
teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi;

l'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica;
sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3.

1) Sociologia e psicologia militare: Cenni di psicologia sociale:
a) La psicologia sociale come scienza.
b) L'interazione sociale.
c) La sociologia dei gruppi.
d) Piccoli gruppi: struttura e leadership.
e) Piccoli gruppi: processi e funzionamenti.
f) Comportamento intergruppo.

2) Geografia ed economia:

a) Geografia:

generalità: le monografie;

l'Italia:

il sistema appenninico;
geografia economica italiana;
vie di comunicazione terrestre, marittima, aerea;
considerazioni militari sulla catena appenninica e sulle isole;

Europa:

Europa centrale: Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera, Austria;
considerazioni sullo scacchiere europeo;

Paesi extra europei:

i Paesi dell'Africa;
l'America del nord.

b) Economia:

generalità: microeconomia e macroeconomia;
le forme dell'economia di mercato;
l'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito;
sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4.

1) Sociologia e psicologia militare: Guerra, pace e civiltà:

a) Conflittualità e fenomeno guerra.
b) Elementi geopolitici del fenomeno.
c) Guerra, civiltà è società.
d) Evoluzione storica del fenomeno guerra.
e) Gerarchie sociali e istituzioni militari.
f) Pacifismo e piani di pace.
g) Guerra e pace verso l'orizzonte degli anni 2000.

2) Geografia ed economia:

a) Geografia:
generalità: la documentazione geografica militare;

l'Italia:
idrografia e clima;
economia italiana (agricoltura, industria, turismo, commercio, fonti di energia);
scacchiere nord orientale italiano;

Europa:
Europa orientale e sud orientale: l'Unione sovietica ed i Balcani;
considerazioni sullo scacchiere meridionale europeo;

Paesi extra europei:
Paesi rivieraschi del Mediterraneo;
le calotte polari.

b) Economia:
generalità: i sistemi economici;
l'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:
la rivoluzione Keynesiana;
concetto di reddito nazionale;
le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale;
l'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica;
sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei Paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

GRUPPO IMPIEGO

Secondo gruppo di tesi

Tesi n. 1.

1) Tattica:

a) Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.
b) Intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze.
c) Generalità sulle operazioni difensive, offensive e controffensive.
d) Generalità sulla battaglia offensiva.
e) Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artigliera e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
f) Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2) Logistica:

a) Impostazione e struttura del problema logistico di scacchiere.
b) Organizzazione della circolazione.
c) Organizzazione e funzionamento del settore dei servizi sanitari.
d) Gestione del parco materiali delle trasmissioni.

Tesi n. 2.

1) Tattica:

a) Azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
b) Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
c) Informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).
d) Assunzione dei dispositivi e relative competenze a livello C.A.

2) Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.
b) La catena funzionale logistica.
c) Organizzazione e funzionamento del settore dei trasporti e dei materiali.
d) Gestione del parco veicoli ruotati.

Tesi n. 3.

1) Tattica:

a) Azione nella P.D. a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
b) Il combattimento difensivo nei centri abitati.
c) Attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sullo impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
d) Fonte delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2) Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra difensiva.
b) Lo stazionamento.
c) Organizzazione e funzionamento del settore dei servizi di commissariato.
d) Le attività logistiche fondamentali.

Tesi n. 4.

1) Tattica:

a) Azione nella P.D. a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
b) Attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
c) Il combattimento offensivo nei centri abitati.
d) Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2) Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive.
b) Il secondo anello logistico e le sue funzioni tipiche.
c) Le unità di misura logistica e le procedure per il rifornimento munizioni.
d) Gestioni del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra.

Tesi n. 5.

1) Tattica:

a) Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze.
b) Zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.
c) Azione di annientamento: l'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el. (cenni).
d) Processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.
e) Le varie Armi nella battaglia offensiva (cenni).

2) Logistica:

a) Funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. elementari.
b) Organizzazione del movimento.
c) I principali documenti di carattere logistico.
d) Gestione del parco materiali del genio.

Tesi n. 6.

1) Tattica:

a) La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati.

b) Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva.

c) Le varie armi nei combattimenti nei centri abitati.

d) Attività informativa difensiva.

e) Le varie armi nella difensiva (cenni).

2) Logistica:

a) L'autonomia di emergenza e l'autonomia funzionale dello scacchiere. Procedure per il calcolo delle scorte.

b) Il centro logistico e il centro sanitario.

c) La zona di combattimento: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.

d) Gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(744)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1981, con il quale è stato indetto il concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare nell'Emilia-Romagna, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1982, le due righe che seguono: « Piemonte . . . . n. 19 - Liguria . . . n. 10 » devono essere soppresse.

(768)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(98/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 43 del 13 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale dell'Adda n. 59, in Cassano d'Adda: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala, psicologo.

Istituti ospitalieri valdesi - Ospedale valdese di Pomaretto - Ospedale di zona per lungodegenti e convalescenti, in Torre Pellice: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato-cuoco.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **86**.

Interventi della regione Toscana a favore degli enti locali per incrementare la distribuzione del metano in Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la realizzazione di reti di distribuzione del metano la regione Toscana può concedere ai comuni singoli od associati ed alle amministrazioni provinciali un contributo non superiore al 25% della spesa necessaria a realizzare tutte le opere di adduzione principale con esclusione delle reti di distribuzione interna.

Art. 2.

Alla deliberazione del predetto contributo provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, in base alle richieste presentate dagli enti locali.

Tali richieste dovranno contenere la documentazione dalla quale risulti l'entità della spesa necessaria alla realizzazione delle opere di adduzione principale e il relativo piano di finanziamento.

Gli enti destinatari del contributo ne daranno semestralmente rendiconto alla giunta regionale che provvede ad informarne tempestivamente il consiglio con una apposita comunicazione.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 500 milioni che trova copertura nel cap. 31030 del bilancio dell'esercizio in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà fatto fronte con le somme stanziate nel bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° novembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **87**.

Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della fondazione « G. Michelucci » di Fiesole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della fondazione « Giovanni Michelucci », con sede in Fiesole, nell'ambito dell'attività volta alla promozione e allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana prevista dall'art. 4 dello statuto e dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

La giunta regionale è impegnata a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione «Giovanni Michelucci».

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede a conferire la somma di L. 50.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di primo impianto.

Art. 4.

L'onere di L. 50.000.000 derivante dalla presente legge farà carico al cap. 09570 che viene istituito con la successiva variazione al bilancio di previsione del corrente anno finanziario.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate, per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 60000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09570. — Fondo di dotazione e opere di primo impianto per la costituzione della fondazione G. Michelucci di Fiesole . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 88.

Modifica della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73. Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 67 del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, è integralmente sostituito dal presente articolo:

«Le aperture di credito sono disposte a nome dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere regionale. Detti ordini vengono emessi a cura del dipartimento finanze e bilancio con le modalità previsti dall'art. 114 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

L'ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi:

a) numero del mandato di pagamento;
b) esercizio al quale si riferisce l'ordine;
c) numero del capitolo di bilancio;
d) imputazione ai residui od alla competenza;
e) nominativo del funzionario delegato;
f) piazza di pagamento;
g) oggetto della spesa;
h) ammontare dell'accreditamento;
i) estremi della deliberazione di cui al precedente art. 3.

L'ordine di accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l'emissione sulla tesoreria regionale di ordinativi di pagamento ovvero di buoni di prelevamento, previsti dal successivo art. 5, fino a concorrenza dell'importo dell'ordine di accreditamento.

Gli ordinativi di pagamento nonché i buoni di prelevamento emessi dal funzionario, debitamente quietanzati dai beneficiari, vanno ad estinguere progressivamente l'apertura di credito e costituiscono quietanza dell'ordinativo di pagamento relativo all'apertura di credito stessa.

Gli ordinativi di accredito di cui ai commi precedenti impegnano provvisoriamente il bilancio regionale per il loro totale ammontare e, a fine esercizio, vi fanno imputazione definitiva solo per le somme impegnate a norma di legge, e pagate mediante gli ordinativi di pagamento ovvero mediante i buoni di prelevamento previsti al successivo art. 5, o comunque rimaste da pagare.

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario in cui è stato emesso l'ordine di accreditamento, ovvero alla presentazione del rendiconto, il tesoriere comunica, per ciascun ordine di accreditamento, le somme pagate nell'esercizio ed il dipartimento finanze e bilancio dispone per la conseguente modifica all'ammontare dell'ordine.

L'ordine di accreditamento, nei limiti temporali previsti dall'art. 124 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, per la sopravvivenza dell'impegno di spesa che ne ha provocato l'emissione, può essere riproposto nell'esercizio con una nuova numerazione e per la somma rimasta inutilizzata nell'esercizio immediatamente precedente.

In tal caso il mandato relativo all'ordine di accreditamento è assunto con le modalità di cui all'art. 115, secondo comma, della citata legge regionale n. 28».

Art. 2.

Al punto *A* del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, è aggiunto:

«Le somme eventualmente residue alla fine dell'esercizio od in fase di rendiconto debbono essere riversate alla tesoreria con conseguente modifica del buono di prelevamento».

Art. 3.

Il punto *e*) di cui al terzo comma dell'art. 5 è soppresso.

Art. 4.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 sono soppressi.

Art. 5.

All'art. 8 la parola «accreditamento» è sostituita con la espressione «apertura di credito».

Art. 6.

Nel terzo comma dell'art. 11 la parola «accreditamento» è sostituita da «la conseguente apertura di credito» ed è soppressa la successiva espressione «delle somme di loro pertinenza». Il successivo ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 7.

All'art. 13 l'espressione «di ciascun semestre» è sostituita con «dell'esercizio finanziario».

Art. 8.

L'art. 14 ai punti *b*) e *c*) è modificato come segue:

«*b*) gli estremi dell'ordine di accreditamento;

c) l'entità dei fondi amministrati, costituiti anche dalle somme residuali risultanti dal precedente rendiconto».

L'ultimo comma del medesimo articolo è modificato come segue:

«Ai rendiconti è allegato il secondo originale (copia conforme) dei buoni di prelevamento e degli ordinativi di pagamento previsti all'art. 5, con l'attestazione della rilasciata quietanza e corredati dalla relativa documentazione giustificativa».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 89.

Legge regionale n. 22/81, art. 10, primo comma. Norme transitorie concernenti l'assegnazione e la utilizzazione provvisoria del personale nei servizi delle UU.SS.LL. Proroga.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 22 è così modificato:

«La vigenza della presente legge, per quanto compatibile con le norme della legislazione nazionale è prorogata fino al 30 giugno 1982».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 90.

Contributi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana in attesa della legge regionale di riforma e di delega del settore dei trasporti, concede contributi straordinari in conto capitale ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, per favorire la dotazione di infrastrutture, l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile.

Art. 2.

Per i servizi locali si intendono quelli previsti dall'art. 1 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

Art. 3.

I contributi finanziati dal fondo nazionale trasporti vengono determinati tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4.

I contributi per l'acquisto del materiale rotabile, il cui ammontare è fissato nella misura del 75% IVA esclusa per le imprese private e del 75% IVA compresa per le aziende pubbliche, della spesa riconosciuta ammissibile, sono concessi ai sensi del quarto comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 5.

La regione Toscana, nell'ambito della normativa nazionale, contribuisce a finanziare gli interventi per acquisto e sistemazione dei veicoli attrezzati per il trasporto degli handicappati, nonché per gli interventi atti alla rimozione delle barriere architettoniche nei sistemi di pubblico trasporto.

Art. 6.

Le imprese non possono procedere alla vendita di veicoli acquistati con il finanziamento della presente legge senza la specifica preventiva autorizzazione della Regione.

In caso di cessione o di pubblicizzazione dei servizi a cui i veicoli stessi sono destinati, verrà decurtato dal valore complessivo del parco rotabile quello dei contributi, ridotto del 10% per ciascun anno decorso dalla data di prima immatricolazione.

Le strutture di cui al punto 2) dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono essere alienate, né per esse si può procedere a modifiche di destinazione, senza la preventiva approvazione della Regione.

In caso di pubblicizzazione dei servizi, dal valore complessivo delle strutture verrà decurtata la quota parte dei contributi.

Art. 7.

Le quote di ammortamento, limitatamente all'ammontare dei contributi della presente legge, sono escluse dal computo del disavanzo preso a base per la determinazione dei contributi di esercizio.

Art. 8.

La domanda per la concessione dei contributi, diretta al presidente della giunta regionale, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno entro cui i contributi si riferiscono e corredata dell'elenco in doppia copia del materiale rotabile di proprietà del soggetto richiedente al 1° gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce; nonché dell'elenco dei veicoli che si intendono acquistare distinti per tipo.

Per gli acquisti di autobus e filobus deve essere inoltre indicata la classificazione per lunghezze, prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e l'elenco di cui sopra deve specificare per ciascun veicolo:

a) fabbrica e tipo;
b) numero di targa e numero aziendale;
c) estremi dell'assolvimento della tassa di circolazione;
d) data della prima immatricolazione;
e) elenco dei veicoli che si intendono sostituire.

In caso di richieste di acquisto di veicoli destinati al potenziamento del parco aziendale, deve essere presentata inoltre una relazione tecnico-amministrativa sulla effettiva esigenza di nuovo materiale rotabile in funzione dell'organizzazione dei servizi.

Per contributi relativi agli investimenti previsti al punto 2 dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, i soggetti richiedenti devono allegare la seguente documentazione:

elenco degli interventi richiesti con il relativo importo;

in caso di costruzione di immobili l'indicazione degli elementi atti a stabilire la fattibilità dell'opera (disponibilità dell'area, stato di progettazione, eventuale disponibilità della concessione edilizia od in sua assenza compatibilità con gli strumenti urbanistici);

stralcio dei lavori eseguibili entro l'anno e relativa spesa.

Art. 9.

La giunta regionale potrà stipulare con le imprese costruttrici degli autobus apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita e di consegna degli autobus alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo.

Le aziende, ove lo ritengano, potranno procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione di cui al precedente comma, in ogni caso la giunta regionale assicura comunque che negli acquisti venga osservata la proporzione di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 11 aprile 1981, n. 151.

Art. 10.

Il consiglio regionale delibera il programma di ripartizione fra i soggetti richiedenti della somma stanziata, su proposta della giunta, sentite le province e le associazioni intercomunali.

I contributi sono erogati con delibera di giunta in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento assunti dai soggetti beneficiari e per quanto attiene gli investimenti per gli impianti in base alle spese previste nel corso dell'anno cui il contratto si riferisce.

Le somme comunque non utilizzate potranno essere assegnate ad altre imprese, mediante successiva deliberazione del consiglio regionale.

Art. 11.

Le domande di contributo per l'anno 1981, previste dal precedente art. 11, dovranno essere presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per la parte finanziaria si farà fronte con la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione 1981, si per la parte di competenza che di cassa:

parte prima entrata di nuova istituzione cap. 14240 quota regionale Fondo nazionale trasporti (legge 10 aprile 1981, n. 151), per memoria;

parte seconda spesa di nuova istituzione: cap. 42330 - contributi agli enti ed imprese esercenti servizi pubblici locali della quota regionale del Fondo nazionale trasporti (legge 10 aprile 1981, n. 151), per memoria.

Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 *novembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **91.**

Modifiche alla legge regionale n. 12/1980 recante: « Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' introdotto nella legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, il seguente art. 5-*ter* (norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982):

« Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale e le proposte di finanziamento predisposte dalle associazioni intercomunali, ai sensi del quinto comma dell'art. 4, concernenti le attività relative al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, devono essere presentate alla giunta regionale entro settantacinque giorni dalla pubblicazione del programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali per il triennio 1982-84 nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro un mese da tale pubblicazione devono essere presentate al comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio si intende svolgere la iniziativa le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di particolare rilevanza regionale. Entro i successivi quindici giorni il comune trasmette le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte, ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità al programma regionale di promozione di cui al primo comma.

Nel caso di associazioni intercomunali che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni, spetta ai comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma le domande di contributo secondo le modalità di cui al quinto comma dell'art. 4.

Per il programma regionale di promozione delle attività culturali, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali nel triennio 1982-84, mentre non è richiesto il parere della consulta di cui all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, saranno consultati da parte del consiglio regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare o designare i membri della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

Entro un mese dalla scadenza di cui al primo comma la giunta regionale predispone il piano annuale di ripartizione dei contributi che propone al consiglio per l'approvazione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 *novembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **92.**

Modifiche alla legge regionale n. 11/1980 recante: « Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' introdotto nella legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, il seguente art. 16-*ter* (norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982):

« Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II, e le proposte di piano di finanziamento predisposte dalle associazioni intercomunali, ai sensi del sesto comma dell'art. 14, concernenti le attività relative al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, devono essere presentate alla giunta regionale entro settantacinque giorni dalla pubblicazione dal programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive per il triennio 1982-84 nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro un mese da tale pubblicazione devono essere presentate al comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa le domande di contributo per le iniziative di cui al titolo III. Entro i successivi quindici giorni il comune trasmette le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte, ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità al programma regionale di promozione di cui al primo comma.

Nel caso di associazioni intercomunali che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni, spetta ai comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma le domande di contributo secondo le modalità di cui al sesto comma dell'art. 14.

Per il programma regionale di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive nel triennio 1982-84, mentre non è richiesto il parere della consulta di cui all'art. 15, saranno consultati, da parte del consiglio regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare o designare i membri della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

Entro un mese dalla scadenza indicata nel primo comma la giunta regionale predispone il piano annuale di ripartizione dei contributi, che propone al consiglio per l'approvazione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 dicembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 *novembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1981.

(235)

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **176**.

Interventi integrativi per il settore forestale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento relativo al programma di interventi nel settore della forestazione di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è utilizzato, limitatamente alle annualità 1979-80, e fino all'importo di lire 11.090.084.000, per le finalità previste dall'art. 10, lettera *b*, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **177**.

Intervento straordinario in favore delle opere universitarie di Palermo, Catania e Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, ad erogare anticipazioni, nella misura complessiva di lire 10.000 milioni, per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi delle opere universitarie di Palermo, Catania e Messina.

Dette anticipazioni saranno erogate secondo i criteri di ripartizione fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza dei legali rappresentanti delle opere universitarie, corredate di copia conforme dell'ultimo bilancio di previsione delle opere universitarie e di copia conforme dell'ultimo rendiconto consuntivo regolarmente approvato.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno recuperate sui contributi che lo Stato assegnerà alle suddette opere universitarie.

Art. 4.

In dipendenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 — assessorato regionale del bilancio e delle finanze — sono istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa, rispettivamente per il recupero e la concessione delle anticipazioni medesime.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **178**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982 e disposizioni per l'erogazione di somme ai comuni ed enti finanziati dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1982, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonchè secondo la nota di variazione, presentati all'assemblea regionale.

Per i capitoli di spesa in conto capitale, già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, l'autorizzazione di spesa è comunque limitata ad un ammontare non superiore, per dodicesimi, alla previsione definitiva dei medesimi, riferita all'anno 1981.

L'autorizzazione di cui all'art. 11 del disegno di legge n. 50 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-84», relativa al cap. 21255, va riferita, per dodicesimi, all'intera dotazione del fondo sanitario regionale.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DI SOMME AI COMUNI

Art. 2.

Le spese per investimenti da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio 1982-84, sono poste a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto regionale e sono fissate nell'importo di lire 160.000 milioni, 170.000 milioni e 180.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 3.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, modificato con l'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15, è prorogato al 31 marzo 1982.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1982. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **179**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione all'entrata del bilancio della Regione

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Variazioni all'entrata del bilancio della Regione

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la ulteriore spesa di lire 39,8 milioni, che si iscrive al cap. 10706.

Art. 4.

Ai fini di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 1979, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1,9 milioni che si iscrive al cap. 14612 - assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

La predetta somma è destinata al pagamento delle spese sostenute nell'anno 1980 per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per consentire l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186 alle famiglie del comune di Villafranca Tirrena, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 177 milioni che si iscrive al cap. 19026.

Art. 6.

Alle spese di funzionamento del comitato di cui all'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, costituito con decreto presidenziale 27 aprile 1977, n. 20/A, provvede l'assessore regionale per l'industria con proprio provvedimento di impegno sul cap. 24209 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 7.

E' autorizzata la reiscrizione delle somme di lire 22,7 milioni e di lire 19,3 milioni, che si iscrivono rispettivamente ai capitoli 34402 e 34409 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, per provvedere al pagamento di obbligazioni assunte con decreti regolarmente registrati alla Corte dei conti e non contabilizzate tra i residui passivi.

Le predette somme sono destinate ai comuni a titolo, rispettivamente, di contributi straordinari in favore dei lavoratori emigrati ritornati definitivamente in Sicilia e di rimborso degli oneri pregressi relativi ai ricoveri in istituti di beneficenza di emigrati rientrati in Sicilia e loro congiunti, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 48611.

Art. 9.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sul cap. 55851, limitatamente all'importo di lire 4,2 milioni, sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 e destinate al Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica per obbligazioni già assunte.

Art. 10.

Variazioni alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 11.

Disposizioni finali

Sugli stanziamenti disposti dalla presente legge, le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

(*Omissis*).

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **180**.

Integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87: « Istituzione delle unità sanitarie locali », e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando gli ambiti territoriali previsti dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, lo stabilimento ospedaliero « Piemonte », ricadente nel quartiere n. 6 dell'unità sanitaria locale n. 41 di Messina, fa parte integrante dell'unità sanitaria locale n. 42.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO — DI CARO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **181.**

Proroga dei termini di cui agli articoli 2, 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 18 giugno 1977, n. 39 e 4 agosto 1980, n. 78, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 2 gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere presentate motivate domande di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei programmi di cui alll'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La proroga, che non potrà comunque superare il 31 agosto 1982, può essere concessa, previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione del programma a suo tempo autorizzato, dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

La richiesta di proroga si intende accolta ove non sia intervenuta pronunzia entro il 31 marzo 1982.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai programmi di adeguamento tempestivamente presentati anche agli organi provinciali periferici dell'amministrazione regionale per la tutela dell'ambiente, ma autorizzati in data successiva al 30 aprile 1981.

I titolari degli scarichi che abbiano presentato entro i termini previsti dalle vigenti norme programmi di adeguamento ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, restano responsabili dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, indipendentemente dall'autorizzazione regionale.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico deve attivare l'impianto di depurazione a partire dalla data della sua attuazione.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i termini di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono prorogati al 31 dicembre 1983, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano stati finanziati con fondi già stanziati o il cui finanziamento intervenga entro il 31 dicembre 1982.

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

« In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi provenienti da lavorazioni industriali, da pubbliche fognature o da insediamenti civili sono autorizzati dal sindaco del comune.

L'autorizzazione è data quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo dovranno essere conformi alla direttiva contenuta nella delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento del 4 febbraio 1977.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino alla approvazione del piano di cui all'art. 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli scarichi recapitino a mare è necessario altresì il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.

I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove non intervenga pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente autorizza gli scarichi nelle unità geologiche profonde previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Ogni iniziativa di nuovo insediamento produttivo compresa tra quelle indicate nell'elenco di cui al successivo art. 15, munita di concessione edilizia, dovrà essere sottoposta, ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dalla legislazione regionale vigente, al preventivo parere del comitato di cui all'art. 3.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi compresi tra quelli indicati come insalubri dalle leggi nazionali già esistenti alla entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai limiti di tempo e qualità previsti dalle leggi nazionali ».

Art. 4.

L'autorizzazione agli scarichi che hanno recapito finale in territorio comunale diverso da quelli serviti dall'impianto fognante, è rilasciata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il comune interessato.

L'autorizzazione di cui al comma precedente costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto fognante nei territori attraversati, sino a quello del recapito finale.

Art. 5.

L'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:

«L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere vincolante del comitato regionale per la tutela dell'ambiente, individua con proprio decreto, da emettersi entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo nulla-osta all'impianto dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Tale nulla-osta sarà rilasciato, o negato, previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste presentate anteriormente alla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al primo comma.

Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente, i titolari delle imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva senza il preventivo nulla-osta previsto dal primo comma del presente articolo, decadono dai benefici finanziari e fiscali concessi dalla Regione».

Art. 6.

L'art. 19 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è soppresso.

Art. 7.

I criteri di attuazione, le fasi temporali di intervento, i limiti di accettabilità e i relativi termini di adeguamento per le acque di eduzione delle miniere di zolfo, nonchè per gli scarichi delle industrie di sali potassici, delle industrie ittico-conserviere e dei frantoi oleari saranno stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

I titolari delle imprese di cui al comma precedente sono obbligati ad adottare le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento e sono comunque tenuti ad osservare le relative prescrizioni stabilite dalla Regione.

Art. 8.

La costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati.

L'accertamento di conformità delle opere allo strumento urbanistico generale è effettuato dal sindaco ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o in quelli i cui piani non prevedono localizzazione di impianti di depurazione, o quando occorre variarne la previsione urbanistica, la realizzazione degli impianti predetti è autorizzata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del consiglio regionale dell'urbanistica.

La richiesta di autorizzazione è avanzata dal sindaco e deve essere corredata dalla deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell'impianto e dagli elaborati tecnici necessari all'individuazione urbanistica dell'opera.

L'autorizzazione assessoriale si intende acquisita positivamente ove non intervenga pronunzia entro 45 giorni dalla richiesta del sindaco; essa deve pervenire prima della gara di appalto, indipendentemente da ogni altra procedura per l'approvazione dei progetti.

Art. 9.

L'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è così sostituito:

« E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il comitato è composto:

dagli assessori regionali per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per la sanità o da rappresentanti dagli stessi delegati;

da undici membri eletti dall'assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno;

da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni;

da tre docenti universitari di materie relative alla tutela dell'ambiente, uno per ciascuna delle Università della Sicilia, eletti dai consigli di facoltà competenti;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

da un rappresentante dell'Intersind;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante del servizio idrografico italiano;

da un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da due rappresentanti dei laboratori provinciali d'igiene è combustione;

da due rappresentanti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di cui uno scelto dai medici addetti ai relativi reparti medicomicografici ed uno scelto dai chimici addetti ai relativi reparti, fra gli stessi.

Partecipano ai lavori del comitato il presidente e due componenti della commissione legislativa ecologia dell'assemblea regionale siciliana, nonchè i direttori regionali dell'assessorato del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'amministrazione regionale.

Il comitato è nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dura in carica cinque anni e può organizzarsi in sottocomitati o gruppi di lavoro.

Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente delega a presiedere un componente del comitato stesso.

Ai componenti del comitato spetta per ogni seduta del comitato o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute del comitato esperti particolarmente qualificati in materie giuridi-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

che o in altre discipline in numero non superiore a due. Gli stessi non hanno diritto di voto e percepiscono il trattamento economico previsto per i componenti ordinari».

Art. 10.

La data «1981» contenuta nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è sostituita con «1982».

Art. 11.

L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è così sostituito:

« Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 31 dicembre 1982 con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale ».

Entro la stessa data l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle incombenze di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Art. 12.

Dopo l'ottavo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione stessa Il predetto non ha diritto di voto e percepisce il trattamento economico previsto per i componenti ».

Art. 13.

L'art. 25 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppresso.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MARTINO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 182.

Definitiva sistemazione del personale dell'ex ATRAS di Augusta presso l'Azienda siciliana trasporti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda siciliana trasporti è autorizzata, in via eccezionale, ad assumere *ex novo* il personale già in servizio, alla data del 31 dicembre 1980, sulle autolinee ad essa affidate in concessione con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti n. 4503 del 6 giugno 1981 e con delibera n. 115 del 28 maggio 1981 del comune di Augusta.

Il predetto personale sarà utilizzato secondo le esigenze dell'Azienda e avendo riguardo alle condizioni fisiche e attitudinali dei singoli dipendenti.

Ai fini del trattamento retributivo e dell'applicazione delle norme contrattuali con riflessi economici, con esclusione dell'indennità di fine lavoro, ai lavoratori sarà comunque riconosciuta una retribuzione non inferiore a quella maturata presso l'ATRAS, ove occorra, attraverso il riconoscimento di assegni *ad personam*.

Art. 2.

Per tutti gli effetti della presente legge resta esclusa qualsiasi successione dell'Azienda siciliana trasporti nei rapporti giuridici della società di provenienza del personale di cui al precedente art. 1 e, comunque, qualsiasi responsabilità anche sussidiaria per le obbligazioni della Società stessa.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

(371)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820450)